

Archimede S.a.S.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 5 del 23/10/2019

ORGANO DI CONTROLLO SOCIETA' DI CAPITALI

L'**articolo 2477, comma 2, cod. civ.**, nella versione risultante dopo la conversione in legge del **decreto "sblocca cantieri"**, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del **bilancio consolidato**;
- b) **controlla una società obbligata alla revisione** legale dei conti;
- c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti limiti:

- 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) cessa quando, per **tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti**.

L'**assemblea che approva il bilancio** in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea non vi provvede, la nomina viene **effettuata dal tribunale** su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Le Srl e le società cooperative **già costituite alla data del 16 marzo 2019** (data di entrata in vigore del Codice della Crisi) quando ricorrono i requisiti sopra indicati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto** alle disposizioni di cui al predetto Comma, **entro nove mesi dalla predetta data (entro il 16 dicembre 2019)**.

La verifica dei parametri deve essere eseguita con **riferimento ai due anni precedenti (2017 e 2018)**.

Il **D.M. 18.04.2005** fornisce le indicazioni per la **determinazione della dimensione aziendale** ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti **in tutti i settori produttivi**; nell'allegato sono indicate le note esplicative sulle **modalità di calcolo dei parametri dimensionali con riferimento al fatturato, totale di bilancio e occupati**.

Per occupati si intendono i **dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato**, iscritti nel libro matricola dell'impresa (ora Libro Unico del Lavoro – Lul) e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il **vincolo di dipendenza**, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Si considerano dipendenti dell'impresa anche i **proprietari gestori** (imprenditori individuali) ed i **soci che svolgono attività regolare nell'impresa** e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi, gli stessi devono **percepire un compenso per l'attività svolta** diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Il nostro studio sarà come sempre a vostra disposizione per adempiere a tutte le formalità del caso.

ARCHIMEDE SAS